



COMUNE DI MONTEBELLUNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

approvato nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita con l'art. 52 del dlgs. 15-12-1997, n. 446

Approvato con deliberazione del C.C. n. 58 del 10/04/2007
modificato con deliberazione n. 23 del 25/03/2008
modificato con deliberazione n. 85 del 21/12/2017
modificato con deliberazione n. del /2020

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ARTICOLO 3 – COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
ARTICOLO 4 – MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI
ARTICOLO 5 – DISCIPLINA RATEIZZAZIONI
ARTICOLO 6 – RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune di Montebelluna.
2. Sono definite entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime e minime.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 2
SOMME DI MODESTO AMMONTARE¹

1. Per i tributi comunali si stabilisce in € 10,33 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità temporanea e dell'imposta comunale sugli immobili il cui limite si fissa in €. 3,00.²
2. Suddette misure sono al netto di interessi, sanzioni e spese accessorie.
3. I predetti limiti non si applicano per quei tributi per i quali la somma richiesta è comunque collegata ad un servizio contestualmente richiesto ed erogato.

ARTICOLO 3
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI³

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo comunale in autoliquidazione, può detrarre dalla quota dovuta l'importo del tributo riconosciuto a rimborso da specifico atto amministrativo di accertamento.
3. La compensazione è possibile anche fra tributi comunali diversi, purché, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, il contribuente presenti comunicazione dell'avvenuta compensazione all'ente titolare del tributo compensato. Qualora sia stata presentata richiesta di rimborso per il tributo usato in compensazione, tale domanda si considera ritirata.

ARTICOLO 4
MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI⁴

1. Gli interessi moratori per i tributi locali sono calcolati nella misura del tasso di interesse legale così come determinati ai sensi dell'art. 1284 del C.C.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi spettano al contribuente nella stessa misura di cui al comma uno per le somme a esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le norme dei singoli regolamenti disciplinanti i tributi locali, in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

¹ Ex art. 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

² Comma sostituito con deliberazione CC n. 23 del 25/03/2008

³ Ex art. 1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

⁴ Ex art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

ARTICOLO 5 DISCIPLINA RATEIZZAZIONI

1. Il funzionario responsabile del tributo, ovvero il responsabile dell'entrata patrimoniale, al contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può concedere, su specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 1.200,00 fino a 12 rate mensili;
 - c) da euro 1.200,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - d) oltre 20.000,00 fino a 72 rate mensili.
2. Per stato temporaneo di difficoltà si definisce la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma che è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale. A tal fine, dovrà essere presentata domanda tramite dichiarazione sostitutiva secondo il modello predisposto dagli uffici entro il termine di scadenza del pagamento.
3. Il Funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate al comma 1;
4. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali;
5. Quando la rateizzazione richiesta supera il periodo di un anno, sull'intero importo rateizzato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.
6. La rateizzazione/dilazione non è consentita quando il contribuente risulti moroso rispetto a precedenti rateizzazioni. E' inoltre esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni/dilazioni nel pagamento delle singole rate.
7. Per importi rilevanti, pari o superiori a 40.000,00 euro, deve essere richiesta la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza può non essere accolta;
8. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e determina l'obbligo di pagamento, entro 30 giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

ARTICOLO 6 RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA⁵

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni dei tributi locali nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative, se non diversamente disciplinato dalle singole normative tributarie.
2. L'ammontare delle spese di cui al 1° comma sono ripetibili, nei confronti del destinatario dell'atto notificato, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il D.M. 12/09/2012 e successive modificazioni.
3. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
4. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

⁵ Vedi DM 12 settembre 2012 – Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero